



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

COMMISSIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SOTTOCOMMISSIONE FAMIGLIA

Avv.ti Maria Silvia Agatau, Carlotta Barbetti, Pietro Beretta Anguissola, Rossella Bettini, Stefano Ciambotti, Ester di Napoli, Elena Zazzeri

VADEMECUM: GUIDA PRATICA ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

2 SEZIONE

V. ASPETTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE

8.1 L'informativa al cliente

L'art. 2 comma 7 del decreto legge 132/2014 afferma che è dovere deontologico dell'avvocato informare il proprio assistito al momento del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere allo strumento della separazione o divorzio negoziato, per quanto ci riguarda, analogamente a quanto già è previsto per la mediazione non obbligatoria. L'informativa comprende anche quella riguardante le agevolazioni fiscali. Non è previsto che l'informativa sia sottoscritta dal cliente e allegata all'atto introduttivo né che, in difetto di informativa, il contratto tra cliente e avvocato sia affetto da qualche forma di invalidità (come invece previsto dall'art. 4 comma 3 del decreto legislativo sulla mediazione civile), essendo l'unica conseguenza quella della sanzione disciplinare prevista dall'art. 27 del nuovo codice deontologico riguardante appunto la violazione dei doveri di informazione verso il cliente.